



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione dei redditi esteri tra disciplina domestica e convenzionale

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

Quando si affrontano i temi della **tassazione dei redditi in ambito internazionale** e del collegato adempimento del **monitoraggio fiscale** è necessario iniziare la nostra analisi dal **tema della residenza**.

È, infatti, fondamentale capire **se il contribuente** (persona fisica, società o ente) **sia fiscalmente residente in Italia o all'estero**. Il soggetto fiscalmente residente, infatti, sarà assoggettato a **tassazione sui redditi ovunque prodotti** e potrebbe essere **tenuto all'adempimento del monitoraggio fiscale** in quanto, mentre la tassazione su base mondiale **è principio generalizzato per tutti i residenti**, il monitoraggio fiscale è un adempimento riservato **solo alle persone fisiche, alle società semplici e assimilati e agli enti non commerciali**.

Per i **soggetti residenti**, pertanto, capire se un reddito è prodotto in Italia o all'estero **risulta irrilevante ai fini della valutazione dell'assoggettamento a tassazione dello stesso**, in quanto, come abbiamo già avuto modo di segnalare, **vige il principio di tassazione su base mondiale**.

La questione, tuttavia, assume rilevanza **ai fini del riconoscimento di un credito sulle imposte pagate nel Paese estero**.

Per i **soggetti non residenti** (persone, società od enti che siano) vige, invece, il **principio di tassazione su base domestica**. Gli stessi, infatti, saranno **assoggettati a tassazione esclusivamente sui redditi prodotti in Italia**. Questi redditi sono elencati nell'[articolo 23, Tuir](#), valido **per le persone fisiche e richiamato dall'articolo 151, Tuir, per le società commerciali non residenti e dall'articolo 153, Tuir, per gli enti non commerciali residenti**.

Una volta appurato che il reddito deve essere **assoggettato a tassazione in Italia** si deve poi individuare la **normativa applicabile**. In molti casi, entrerà in gioco il **testo unico dell'imposta sui redditi**.

Non mancano, tuttavia, casi in cui **la previsione applicabile è contenuta in altre norme**. Ad



esempio, il D.P.R. 600/1973 prevede **diverse casistiche di ritenute** che risultano applicabili prevalentemente ai soggetti non residenti. Un ulteriore esempio di normativa estranea al Tuir è **costituito dal D.Lgs. 461/1997** che prevede **la tassazione sostitutiva del 26% sulle plusvalenze**. Ben può accadere che **la norma escluda la tassazione per il contribuente**.

Potrebbe essere il caso, per fare degli esempi, **dell'immobile non locato** detenuto da un residente all'estero in un Paese che **non lo assoggetta a tassazione**. In questo caso, l'[articolo 70, comma 2, Tuir](#), prevedendo il copia incolla della base imponibile estera, **esclude la tassazione anche nel nostro Paese**. Si segnala, inoltre, che i **soggetti non residenti non sono assoggettati a tassazione sugli interessi percepiti su un conto corrente** detenuto in Italia, in quanto l'[articolo 23, Tuir](#), **non annovera la casistica tra i redditi imponibili territorialmente rilevanti in Italia**. Volendo, infine, proporre un esempio comune alle persone fisiche residenti e non residenti nel nostro Paese si può ricordare **il non assoggettamento a tassazione delle plusvalenze immobiliari ultra-quinquennali** (o in alcuni casi ultra-decennali).

A questo punto, si deve valutare la **previsione contenuta nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni** di volta in volta applicabile a **seconda dei casi**. Innanzitutto, la Convenzione potrebbe risultare **utile per dirimere i conflitti di residenza fiscale del contribuente**.

Accade non di rado, infatti, che **lo stesso contribuente sia considerato fiscalmente residente in tutti e due i Paesi** in base alle rispettive normative interne. La **Convenzione decreterà il Paese in cui il contribuente risulterà residente** e, conseguentemente, il Paese in cui **lo stesso dovrà essere trattato come soggetto non residente**. Più in generale, inoltre, si deve valutare **se il reddito sia da assoggettare a tassazione solamente in Italia, solamente nel Paese estero**, oppure, come frequentemente accade, **in entrambi i Paesi**.

Ove la Convenzione ammetta la tassazione concorrente, **il Paese di residenza del contribuente dovrà riconoscere uno sgravio contro la doppia imposizione**, generalmente attraverso il meccanismo del credito di imposta. È importante ricordare, ad ogni buon conto, che l'Italia, come del resto la generalità dei Paesi, **non riconosce lo sgravio contro le doppie imposizioni** ai propri contribuenti residenti nel caso in cui la tassazione estera risulti **non dovuta in base ad una Convenzione o ad una direttiva comunitaria**.